



Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale n. 12/2011 come modificata dall'art. 24 della Legge regionale n. 8/2016.

Quadro normativo

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per le funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività tecniche e amministrative nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) negli appalti nei lavori, servizi e forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr), Legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle di programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono i principi e criteri per la rimodulazione e corresponsione dell'incentivo che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono, dunque, quanto segue:

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al Codice degli contratti pubblici *"le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e, dunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti, destinano a tal fine un fondo di misure non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici"*.

All'interno del valore massimo del 2 per cento dell'importo a base di gara, la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse.

A questi fini si richiama la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede una *"stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere"*.

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'art. 76 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti dei lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche

a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei Conti con delibera delle Sezioni delle Autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha, comunque, puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una corretta applicazione. Tra queste si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'Ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura, individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per l'erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

Al riguardo, il nuovo intervento normofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente principio di diritto: *"... gli incentivi disciplinati dall'art 113 del D.Lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017"*.

Art. 1 – Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito dalla Regione siciliana con la legge regionale 12/2011, come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, affidati dall'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo".

2. Il regolamento fissa le modalità e i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità di collaudatore stativo ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi ai servizi o forniture nel caso in cui è nominato direttore dell'esecuzione.

3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

5. I criteri individuati nel presente regolamento sono stati determinati in analogia al Decreto Presidenziale n. 14/2018.

6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2 – Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, comma 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti, esclusivamente con qualifica non dirigenziale, che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto;
- d) attività del responsabile del procedimento;
- e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo stativo ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

3. L'Amministrazione, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento il dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni di collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui sopra.

In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti di cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 3 Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa e del bilancio di questa Stazione Appaltante sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi e le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero commi 7 e 8 del presente articolo. Le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal

soggetto incentivato e in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori, sia ai servizi, sia le forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'IRAP.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori come segue:

- 1) 2,00% per importi a base di gara ad € 1.000.000,00;
- 2) 1,90% per importi a base di gara ad € 1.000.000,00 e sino a € 5.000.000,00;
- 3) 1,80% per importi a base di gara ad € 5.000.000,00 e sino a € 25.000.000,00;
- 4) 1,70% per importi a base di gara ad € 25.000.000,00 e sino a € 50.000.000,00;
- 5) 1,60% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000,00;

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113 sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60% per importi a base di gara ad € 1.000.000,00;
- b) 1,52% per importi a base di gara ad € 1.000.000,00 e sino a € 5.000.000,00;
- c) 1,44% per importi a base di gara ad € 5.000.000,00 e sino a € 25.000.000,00;
- d) 1,36% per importi a base di gara ad € 25.000.000,00 e sino a € 50.000.000,00;
- e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000,00;

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a € 40.000,00. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture come segue:

- 1) 1,00% per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- 2) 0,70% per importi pari o superiori alle suddette soglie e fino ad € 1.000.000,00;
- 3) 0,50% per importi superiori ad € 1.000.000,00 e sino ad € 5.000.000,00;
- 4) 0,30% per importi superiori ad € 5.000.000,00 e sino ad € 25.000.000,00;
- 5) 0,20% per importi superiori ad € 25.000.000,00 e sino ad € 50.000.000,00;
- 6) 0,10% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000,00;

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113 sono pertanto le seguenti:

- a) 0,80% per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- b) 0,56% per importi pari o superiori alle suddette soglie e fino ad € 1.000.000,00;
- c) 0,40% per importi superiori ad € 1.000.000,00 e sino ad € 5.000.000,00;
- d) 0,21% per importi superiori ad € 5.000.000,00 e sino ad € 25.000.000,00;
- e) 0,16% per importi superiori ad € 25.000.000,00 e sino ad € 50.000.000,00;
- f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000,00;

9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi a scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota della tabella sopra riportata;

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per i servizi, del Codice dei contratti pubblici. Le erogazioni dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera e del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

12. Partecipa alla ripartizione del fondo il personale (esclusivamente con qualifica non dirigenziale):

- a) al quale sono affidate formalmente funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- d) al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) al quale è stata formalmente affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1010 del Codice dei contratti pubblici;
- f) al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaboratore con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

13. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$P_{cs} = (I_s / I_t) \times C_s$$

Dove:

P_{cs} = aliquota spettante al collaudatore statico;

I_s = importo delle strutture;

I_t = importo totale delle opere;

C_s = 0,5 coefficiente di adeguamento

Art. 4 – Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui l'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara.

2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione.

Nel caso in cui le opere o i lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal Dirigente responsabile del settore di competenza, in conformità alle percentuali indicati negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accettato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi (Direttore U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale) che vi provvede sulla scorta di cui al punto 3) nei limiti dei fondi medesimi.

5. L'incentivo può essere liquidato (esclusivamente per il personale con qualifica non dirigenziale):

- a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per gli investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

- b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato della attività di cui all'art. 2.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote di incentivo teoricamente spettante, eccedenti il tetto del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, confluiscono nel fondo di cui all'art. 81 (Fondo premialità a fasce) del CCNL per il personale del comparto.

Art. 5 – Sostituzione delle figure professionali e amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi con le modalità di cui all'articolo 4, resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6 – Termini per le presentazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

2. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo e la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 – Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da

corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 15% e il 50% di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, forniture con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione dei lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, da valutarsi a cura del dirigente responsabile, compresa tra il 5% e il 50% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui si è dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente responsabile, sentito il responsabile del procedimento.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova l'applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che la Stazione Appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

2. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal D.L. n. 163/2006, come recepito dalla Regione siciliana con la Legge regionale n. 12/2011 e dal Decreto presidenziale n. 3/2016, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla Direzione Strategica una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato

Allegato "A" – Art. 4 comma 3

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale n. 12/2011 come modificata dall'art. 24 della Legge regionale n. 8/2016.

CONTRATTI DI LAVORI

<i>Programmazione della spesa per investimenti</i>	2,00%
<i>Attività del responsabile del procedimento</i>	20,00%
Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00%
Fase della progettazione definitiva	3,00%
Fase della progettazione esecutiva	5,00%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d)	1,00%
Fase di esecuzione lavori	10,00%
<i>Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. c)</i>	5,00%
<i>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</i>	15,00%
<i>Direzione dei lavori</i>	44,00%
Direttore dei lavori	22,00%
Direttore operativo	16,00%
Ispettore di cantiere	6,00%
<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	10,00%
<i>Collaboratori tecnici e amministrativi</i>	4,00%
Collaboratori all'attività del responsabile del procedimento	2,00%
Collaboratori attività direttore lavori o altra figura professionale tecnica	2,00%

Allegato "B" – Art. 4 comma 3

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale n. 12/2011 come modificata dall'art. 24 della Legge regionale n. 8/2016.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

<i>Programmazione della spesa per investimenti</i>	5,00%
<i>Attività del responsabile del procedimento</i>	20,00%
Fase della progettazione esecutiva	10,00%
Fase dell'esecuzione del servizio e della fornitura	10,00%
<i>Predisposizione dell'esecuzione del contratto</i>	20,00%
<i>Direzione dell'esecuzione del contratto</i>	28,00%
Direttore dell'esecuzione	28,00%
<i>Verifica di conformità</i>	13,00%
<i>Collaboratori tecnici e amministrativi</i>	14,00%
Collaboratori all'attività del responsabile del procedimento	7,00%
Collaboratori attività direttore lavori o altra figura professionale tecnica	7,00%

